

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1971

(45^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **DI BENEDETTO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1390) (D'iniziativa dei senatori Bardi ed altri):

PRESIDENTE, f.f. relatore	Pag. 437, 439
ANDERLINI	438
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa	439

Seguito e rinvio della discussione:

« Nomina a maresciallo maggiore dell'esercito, a capo di 1^a classe della marina ed a maresciallo di 1^a classe dell'aeronautica con iscrizione nel ruolo d'onore, di grandi invalidi ciechi di guerra » (1526) (D'iniziativa del deputato Durand de la Penne) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	440, 441, 442
ANDERLINI	441
CAGNASSO, relatore	440, 442
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa	441
PELIZZO	440, 441

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Albarello, Anderlini, Antonini, Bera, Bernardinetti, Berthet, Bonaldi, Burtulo, Cagnasso, Carucci, Di Benedetto, Lusoli, Niccoli, Pelizzo, Sema, Spagnoli e Tanucci Nannini.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

ALBARELLO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1390), d'iniziativa dei senatori Bardi ed altri

PRESIDENTE, f.f. relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bardi, Celidonio e Bloise: « Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre

4^a COMMISSIONE (Difesa)45^a SEDUTA (31 marzo 1971)

1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Nel dichiarare aperta la discussione generale ricordo che il Presidente del Senato, in accoglimento della richiesta della Commissione, ha assegnato il disegno di legge, che le era stato affidato all'esame in sede referente, alla deliberazione della Commissione stessa.

Data l'assenza del relatore, senatore Morandi, impossibilitato per motivi di salute a prender parte alla seduta odierna, farò io stesso, se gli onorevoli colleghi consentono, una breve relazione, rifacendomi a quanto esposto, in sede referente, dallo stesso senatore Morandi.

Si tratta di un provvedimento pressato da una certa urgenza e poichè fummo tutti d'accordo nel chiederne l'assegnazione in sede deliberante, credo che potremmo rapidamente approvarlo in questa seduta. Dico subito che il Governo, sostanzialmente favorevole al provvedimento, ha peraltro predisposto un nuovo testo inteso a perfezionare il testo originario, prevedendo tre articoli in luogo dei due del testo dei senatori Bardi ed altri.

In base al testo del Governo, il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani dei ruoli del servizio automobilistico, del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e del servizio di amministrazione è aumentato, rispettivamente, per l'anno 1970, di 11 unità per il servizio automobilistico, di 3 unità per il servizio di commissariato e di 29 unità per il servizio di amministrazione.

L'articolo 2 prevede che per il 1971 il numero dei capitani del servizio veterinario ammessi a valutazione è di 8.

L'articolo 3, che prevede la copertura della spesa, viene a supplire a taluni inconvenienti che presentava la formulazione dell'articolo 2, proposta dai senatori Bardi ed altri. Al riguardo, ricordo il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, di cui do lettura:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, comunica di non opporsi al loro ulteriore

corso. Apparendo infatti inidonea la norma contenuta nell'articolo 2 del testo originario, la Commissione ha recepito la dichiarazione del Governo secondo la quale il ricorso al fondo globale per l'esercizio 1971 inciderà sulla voce " modifica all'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica " ».

Non credo di dover aggiungere altro in merito al presente provvedimento, di cui chiedo pertanto l'approvazione.

A N D E R L I N I . Vorrei fare, signor Presidente, alcune osservazioni, anzi, direi le solite osservazioni di carattere generale.

Purtroppo nella nostra Commissione accade molto frequentemente di trovarci di fronte a provvedimenti legislativi del tipo di quello attualmente in discussione; anzi, credo che se facessimo una indagine statistica dei lavori della nostra Commissione troveremo che una buona metà del nostro tempo è assorbita dalla approvazione di leggi e leggine di questo tipo. Non ritengo che questo sia il metodo migliore per risolvere problemi che pure esistono; soprattutto credo che provvedimenti di questo genere dovrebbero essere collegati in un quadro più ampio di eventuale revisione degli organici, ma comunque sempre ad iniziativa del Governo. Ci accorgiamo, invece, che nella maggior parte dei casi disegni di legge di questo genere vengono presentati da colleghi di ogni parte — di cui naturalmente rispettiamo il diritto d'iniziativa, che è alla base degli istituti democratici — e raramente dal Governo. Tuttavia a me pare che certi problemi riguardanti la carriera e il suo sviluppo e concernenti un numero alquanto limitato di persone (tanto che mi viene da pensare a provvedimenti a « fotografia ») debbono essere affrontati una volta per tutte e in un quadro organico d'insieme. Altrimenti non potranno non aversi ripercussioni negative, e lo dimostrano anche i fatti più volte qui richiamati: i duemila circa tra generali ed ammiragli, i circa cinquemila colonnelli — e con questo provvedimento ne creeremo qualcuno di più —, quando siamo tutti convinti che l'attuale struttura ai vertici delle

4^a COMMISSIONE (Difesa)45^a SEDUTA (31 marzo 1971)

nostre Forze armate non corrisponde alle esigenze della difesa e del funzionamento della macchina militare. In realtà tutto ciò corrisponde a ben altro disegno: quello di mantenere in piedi una struttura più o meno burocratica e autoritaria, entro la quale bisogna fare spazio alle carriere; sicchè le Forze armate nel loro insieme diventano una specie di struttura assistenziale — nel senso migliore della parola, ovviamente! — per cui bisogna dare stipendi, promozioni e via dicendo, per far fare a questa gente una vita decente. Quanto poi questo corrisponda agli interessi generali della difesa del nostro Paese è cosa ancora da dimostrare. Ma poichè non voglio creare difficoltà a nessuno e poichè il Governo dichiara di aver trovato la copertura finanziaria necessaria al provvedimento, dichiaro di astenermi dalla votazione.

G U A D A L U P I, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo, in merito al disegno di legge in discussione, si richiama alle dichiarazioni già rese in sede di Commissione finanze e tesoro il 2 febbraio scorso.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per l'anno 1970 sono effettuate le seguenti promozioni al grado di maggiore, in aggiunta a quelle stabilite ai capi XIV, XVIII e XIX della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622:

ruolo del servizio automobilistico: n. 8 promozioni;

ruolo del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza): n. 2 promozioni;

ruolo del servizio di amministrazione: n. 12 promozioni.

Tali promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante altrettante promozioni a tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di detto grado.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

Art. 1.

Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani di ruolo del servizio automobilistico, del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e del servizio di amministrazione, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è aumentato, per l'anno 1970, di 11 unità per il servizio automobilistico, di 3 unità per il servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di 29 unità per il servizio di amministrazione.

Le promozioni in aumento di cui al precedente comma sono effettuate, sotto la data del 31 dicembre 1970, iscrivendo in quadro altrettanti capitani dei servizi suddetti tratti da quelli che nella graduatoria di merito, già formata per il 1970, siano stati dichiarati idonei e non iscritti in quadro ed occupino nella graduatoria stessa, a partire dall'ultimo capitano idoneo ed iscritto, un posto di graduatoria compreso nel numero delle promozioni da effettuare. Le necessarie vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante promozione a tenente colonnello in eccedenza all'organico di tale grado. L'eccedenza nel grado di tenente colonnello sarà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Di tale eccedenza non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 1-bis.

Per il 1971 il numero dei capitani del servizio veterinario ammessi a valutazione è di otto.

4ª COMMISSIONE (Difesa)

45ª SEDUTA (31 marzo 1971)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 11 milioni derivanti dalla applicazione delle presente legge si provvede mediante i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa.

Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 2, di cui do lettura:

Art. 2.

All'onere di lire 59.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Nomina a maresciallo maggiore dell'Esercito, a capo di 1ª classe della Marina ed a maresciallo di 1ª classe dell'Aeronautica con iscrizione nel ruolo d'onore, di grandi invalidi ciechi di guerra » (1526), di iniziativa del deputato Durand de la Penne (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Durand

de la Penne: « Nomina a maresciallo maggiore dell'Esercito, a capo di 1ª classe della Marina ed a maresciallo di 1ª classe dell'Aeronautica con iscrizione nel ruolo d'onore, di grandi invalidi ciechi di guerra », già approvato dalla Camera dei deputati.

C A G N A S S O , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo il rinvio della discussione del provvedimento mi sono premurato di assumere informazioni presso la competente associazione combattentistica, dove ho prospettato l'eventualità che la nostra Commissione approvi il disegno di legge estendendone la portata a tutti i grandi invalidi contemplati nella tabella E, annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Naturalmente, la predetta associazione si è dichiarata favorevole all'estensione.

P E L I Z Z O . A questo proposito, signor Presidente, presento un emendamento, sostitutivo del primo comma dell'articolo unico, del seguente tenore:

« I militari e i graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, mutilati e invalidi di guerra, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E, annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, possono, a domanda, conseguire la nomina, rispettivamente, a maresciallo maggiore, a capo di prima classe e con tali gradi essere iscritti nei ruoli d'onore delle Forze armate di appartenenza ».

P R E S I D E N T E . Vuole illustrare, senatore Pelizzo, il suo emendamento?

P E L I Z Z O . La tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, oltre alla lettera A) e A-bis), riguardanti alterazioni organiche ed irreparabili di entrambi gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, contempla anche altre gravi lesioni ed infermità sotto le successive lettere B), C), D), E) ed F). Consentimi di leggervi le lesioni ed infermità elencate sotto le lettere B) ed E).

Alla lettera B) sono indicate: lesioni del sistema nervoso centrale, encefalo e midollo spinale; conseguenze gravi e permanenti di grado tale da portare isolatamente e nel loro complesso profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale; tubercolosi od altre infermità gravi al punto da determinare un'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto; perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani; disarticolazione di ambo le cosce e amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi; amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza; alterazioni organiche ed irreparabili di entrambi gli occhi con tale diminuzione della acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino; perdita di un arto superiore o di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia; perdita di dieci oppure di nove dita delle mani, compresi i pollici; perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

Nella lettera E) si trova: perdita totale di una mano e di due piedi insieme; perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba; perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia; perdita di entrambi gli arti inferiori, di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba; perdita delle due gambe a qualsiasi altezza; alterazione delle facoltà mentali che apportino profondi turbamenti alla vita organica e sociale; tubercolosi e altre infermità gravi al punto da determinare un'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

Mi sembra che la gravità di tutte queste infermità e lesioni dovrebbe indurci senza

esitazioni a far beneficiare di un riconoscimento di carattere onorifico, quale è quello previsto dal provvedimento in discussione, e che peraltro non comporta alcun onere, tutti coloro che rientrano nelle previsioni della tabella E della legge del 1968. Tutti sono ugualmente meritevoli di tale riconoscimento, anche se non hanno subito una menomazione quale quella della perdita totale della vista.

A N D E R L I N I . Vorrei anzitutto far osservare che se si accetta l'emendamento proposto dal collega Pelizzo, al quale non sono pregiudizialmente contrario, il disegno di legge dovrà tornare alla Camera, ciò che ne potrebbe ritardare notevolmente l'approvazione finale.

Mi domando poi perchè l'onorevole Durand de la Penne, che ha proposto il provvedimento, abbia preso in considerazione solo coloro i quali hanno subito la perdita totale della vista e non anche coloro che sono stati colpiti dalle lesioni ed infermità cui ha fatto riferimento il senatore Pelizzo. Ci dovrà essere una ragione per questo. Sarebbe opportuno sentire sull'argomento anche l'opinione del Governo.

Faccio, infine, notare che nell'emendamento dovrebbe comunque essere ripetuta la formulazione della seconda parte del primo comma dell'articolo unico; si dovrebbero cioè aggiungere, dopo le parole « a capo di prima classe », le altre « e a maresciallo di prima classe ».

P E L I Z Z O . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Ascoltiamo il rappresentante del Governo.

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. La proposta del senatore Pelizzo non può non essere condivisa sul piano morale ed umano; essa tende però ad allargare i limiti entro i quali il provvedimento d'iniziativa del deputato Durand de la Penne ha previsto la possibilità di un particolare riconoscimento onorifico nei con-

fronti di taluni appartenenti alla categoria dei grandi invalidi.

A tale riguardo, mi permetto di richiamarmi alla originaria proposta del deputato Durand de la Penne, presentata alla Camera il 12 giugno 1970, e alla breve, ma significativa relazione che l'accompagna, dove, ad un certo punto, si dice. « Trattasi, infatti, di mutilazioni che, oltre a togliere ogni possibilità di dedicarsi ad una normale attività lavorativa, comportano una esistenza di enorme e continuo sacrificio, con rilevanti difficoltà di inserimento nella vita sociale e inevitabili ripercussioni sulla sfera morale degli interessati ». Segue poi, a maggiore chiarimento, l'indicazione delle mutilazioni previste dalla tabella E della legge n. 313 del 1968, sotto le lettere A) e A-bis), le quali fanno riferimento soltanto ad alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

Quando la proposta di legge venne sottoposta all'esame della Commissione difesa della Camera dei deputati, nella seduta del 16 dicembre 1970, il sottosegretario Lattanzio, esprimendo avviso favorevole alla richiesta di trasferimento del provvedimento dalla sede referente a quella deliberante, sottolineò l'opportunità di perfezionare il testo onde evitare sperequazioni tra militari di truppa e sottufficiali. A tale scopo, nella successiva seduta del 27 gennaio 1971, egli presentò un emendamento aggiuntivo inteso ad estendere il beneficio della promozione ai sottufficiali che si trovassero in condizioni identiche a quelle degli originari beneficiari della proposta di legge. L'emendamento fu accolto dalla Commissione ed inserito nel testo come secondo comma dell'articolo unico.

Va ricordato che nella medesima seduta del 27 gennaio, da parte del deputato Mauro Silvano Lombardi si auspicò, sulla base di quanto a suo tempo concordato, il sollecito esame della proposta di legge sulle promozioni onorifiche dei partigiani. La Commissione rinviò alla sede opportuna l'accoglimento di tale istanza.

Ora, io mi trovo in questa situazione. Sul piano umano e morale sarei perfettamente d'accordo sull'accoglimento della proposta del senatore Pelizzo; debbo però esaminare, con gli uffici del Ministero, le implicazioni che potrebbero derivarne.

Mi rimetto, pertanto, alle decisioni della Commissione, facendo solo notare che l'emendamento proposto dal Governo in sede di esame presso la Camera dei deputati ha perseguito finalità di perequazione, ben inteso in riferimento alla sola categoria dei grandi invalidi ciechi.

Concludendo, torno a ripetere che ho grande rispetto per l'emendamento proposto, però penso — come anche taluni membri della Commissione — che il suo accoglimento comporterebbe la restituzione del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento. Comunque, sono a disposizione della Commissione, purchè mi sia dato quel minimo di tempo necessario per un più approfondito esame delle implicazioni che potrebbero derivare dall'approvazione dell'emendamento stesso.

P R E S I D E N T E . A me sembra — salvo opinioni diverse che possono emergere dalla discussione — che dopo le dichiarazioni del Governo sia opportuno addvenire ad un breve rinvio; non credo, d'altra parte, che nella Commissione alberghino sentimenti contrastanti con quelli che hanno ispirato l'emendamento al senatore Pelizzo.

C A G N A S S O , relatore. Sono d'accordo sul rinvio, ma tengo anche a dichiarare di essere favorevole all'emendamento proposto dal senatore Pelizzo.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,50.